



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

D.M. n. 55

IL MINISTRO

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la prevista consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), in particolare l'articolo 1 - comma 632 - concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art 19, commi 4 e 5, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, così come modificata dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2011 n. 51, registrato alla Corte dei Conti il 8.7.2011 - Reg. 9 - fgl. 379 - con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2011/2012, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

PRESO ATTO che, successivamente all'emanazione del citato decreto, la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate dagli organi competenti a taluni dei piani regionali di dimensionamento;



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per l' Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

RILEVATA l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero e confermata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, secondo quanto stabilito dalle succitate leggi n. 111/2011 e n. 183/2011;

CONSTATATO, peraltro, che tale consistenza, complessivamente considerata, risulta inferiore rispetto a quella definita con il decreto ministeriale 20 dicembre 2000, n. 285, concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da proporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Art. 1

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, secondo i contingenti indicati nella tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali.

Art. 2

Ai medesimi fini, nell'unita tabella "B", costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 25 giugno 2012

IL MINISTRO

F.to *Francesco Profumo*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Tabella "A"

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE (a)	ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE			C.P.I.A. (c)	TOTALI (a-b+c)
		MENO DI 400 ALUNNI	MENO DI 600 ALUNNI	TOTALE (b)		
ABRUZZO	215	16	8	24	4	195
BASILICATA	141	28	10	38	2	105
CALABRIA	407	29	53	82	5	330
CAMPANIA	1.188	86	166	252	0	936
EMILIA ROMAGNA	551	14	24	38	9	522
FRIULI V.GIULIA	158	9	1	10	6	154
LAZIO	768	21	59	80	16	704
LIGURIA	191	1	9	10	6	187
LOMBARDIA	1.224	10	41	51	14	1.187
MARCHE	245	11	17	28	7	224
MOLISE	82	29	11	40	0	42
PIEMONTE	607	11	28	39	16	584
PUGLIA	702	2	33	35	14	681
SARDEGNA	331	37	37	74	8	265
SICILIA	1.001	38	133	171	10	840
TOSCANA	499	14	29	43	11	467
UMBRIA	160	9	23	32	0	128
VENETO	651	9	62	71	0	580
TOTALE	9.121	374	744	1.118	128	8.131

Tabella "B"

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE (a)	ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE (b)			C.P.I.A. (c)	TOTALI (a-b+c)
		MENO DI 400 ALUNNI	MENO DI 600 ALUNNI	TOTALE		
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slovena)	14	0			0	14
TOTALE	14	0			0	14

N.B.: Nella presente tabella è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla Legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza.

Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Pertanto, in attesa dell'apposito Regolamento di riorganizzazione dei C.P.I.A., le istituzioni scolastiche, da coprire con incarico effettivo, sono definite in n.

8.017